



ORDINANZA SINDACALE				
n.° 0000071 / del 18/06/2021	SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente	Allegati n. 0	Pagine totali n. 4	Pagina 1 di 4
Responsabile procedimento: Ivana Casciano				
Autore:	Rinaldi Antonio – U.O. Ambiente e Igiene Urbana - 02 91004.300 - ecologia@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit_10_cl_1_fascicolo_1_anno_2021_)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.				

Oggetto: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'IGIENE AMBIENTALE - PREVENZIONE DEI FENOMENI ALLERGIZZANTI CORRELATI ALLA DIFFUSIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA"

IL SINDACO

Premesso che l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre ed è causa di allergie con sintomi fortemente invalidanti per le persone sensibili, a causa della pollinosi da essa provocata e che negli ultimi anni si è fortemente incrementata la percentuale di soggetti sensibili coinvolti, con aggravamento delle patologie respiratorie, come accertato da studi epidemiologici dell'ex-ASL Milano 1, oggi A.T.S. Milano Città Metropolitana;

Visto che l'impatto dell'Ambrosia sulla salute umana è ben conosciuto e si traduce in sintomi di natura allergica (nasali, oculari e asma), che in alcuni soggetti possono essere anche particolarmente invalidanti;

Considerato che Regione Lombardia vista la rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia Artemisiifolia e al fine di consolidare l'impegno a ridurre, per quanto di competenza, l'esposizione agli agenti aerodispersi causa di patologie allergiche, ed ancor più nel contesto attuale caratterizzato dall'emergenza Coronavirus, con nota prot. G1.2021.0024777 del 15/04/2021 ha rinnovato l'invito alle ATS ad erogare le attività di prevenzione delle allergopatie in modo sistematico, attivando iniziative di informazione, fornendo indirizzi per la realizzazione di interventi efficaci a contrasto della diffusione degli infestanti;

Vista la nota dell'ATS Città Metropolitana di Milano del 10/05/2021 prot. n. 30768 che richiama la necessità di emettere Ordinanza Sindacale, contenente le disposizioni contro la diffusione della pianta "Ambrosia" per prevenire la patologia allergica ad essa collegata, e le relative sanzioni per i soggetti inadempienti, al fine di garantire la tutela della salute pubblica;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Richiamata altresì l'Ordinanza Dirigenziale n. 5/d del 29/03/2007 in materia di igiene e decoro ambientale, che disciplina le modalità di manutenzione, interventi preventivi e di sicurezza per garantire una condizione decorosa delle aree limitrofe alle abitazioni, riferita ai contenuti degli artt. 79 e 81 del Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene che tutelano l'igiene ambientale e il decoro di aree inedificate libere e/o pertinenziali di edifici esistenti al fine di prevenire la diffusione di fenomeni pericolosi per la salute umana;

Considerato che i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini dei canali, le massicciate ferroviarie, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dismesse ed in genere tutte le aree abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade;

Evidenziato che l'incuria di tali aree è causa di proliferazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante ed allergizzante tra le quali va evidenziata l'Ambrosia Artemisiifolia, oltre che degli animali infetti e nocivi per la salute umana quali zanzare e ratti;

Dato atto che lo sfalcio delle aree infestate da "Ambrosia" nei periodi antecedenti la fioritura della pianta è uno strumento efficace al contenimento dell'aero diffusione del polline e che lo sfalcio delle aree e la loro pulizia permette di contenere la proliferazione di animali nocivi, come i ratti, e l'insediamento di larve di zanzare;

Ritenuto necessario emettere un'ordinanza per disciplinare le modalità vincolanti per la tutela della salute pubblica, rispetto a cui i proprietari ed i conduttori delle aree a verde, dei cantieri, dei luoghi incolti devono intervenire per contenere la proliferazione dell'Ambrosia e degli animali molesti e nocivi per la salute umana, effettuando le manutenzioni e le disinfestazioni necessarie nelle aree in questione;

Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni dell'ATS Città Metropolitana di Milano e della Regione Lombardia, prevedendo l'obbligo d'intervento a pena dell'irrogazione delle sanzioni ai soggetti inadempienti, ossia a coloro che non effettuano gli sfalci entro un tempo utile per prevenire la crescita e la fioritura di ambrosia nei terreni di proprietà o di conduzione, e quindi ove nei medesimi venga trovata Ambrosia in fioritura o in quantità non controllata dagli sfalci adeguati;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene recante le norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione verde;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- A tutti i proprietari ed ai conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati, anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione;
- Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali;

- Ai conduttori di cantieri edili e per le infrastrutture viarie e delle infrastrutture sovracomunali;
 - Al responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento regionale per la viabilità;
 - Ai responsabili del Settore strade della Città Metropolitana di Milano;
 - Ai responsabili/manutentori delle aree di pertinenza ferroviaria e di tramvie;
 - Ai responsabili/manutentori degli argini dei canali e dei fiumi;
 - Ai responsabili/manutentori delle banchine stradali, delle rotatorie e degli spartitraffico sia comunali che extraurbane;
1. Di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodicamente, a partire da Luglio fino ad Agosto, i necessari interventi di manutenzione e pulizia delle aree anzidette che prevedano due sfalci nei seguenti periodi:
 - I° Sfalco – terza decade di Luglio;
 - II° Sfalco – terza decade di Agosto;
 2. Di provvedere in ogni caso ad eseguire regolarmente la manutenzione e la pulizia delle aree oggetto della presente al fine di assicurare la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza, e ad eseguire un ulteriore sfalco nella seconda decade di settembre, nel caso in cui la stagione climatica estiva favorisca una forte diffusione e fioritura dell'ambrosia oltre i termini sopra indicati;

INVITA

tutti i cittadini ad eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni etc.) di propria pertinenza, provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come il prato inglese, trifoglio etc., che agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisiifolia;

AVVERTE

- 1) che lo smaltimento di tutti i rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree in oggetto dovrà avvenire con i criteri della differenziazione di cui al vigente regolamento dei rifiuti, a spese dei proprietari evidenziando che i proprietari residenti potranno conferire i rifiuti differenziati c/o il centro di raccolta di via Parma, compresi i prodotti di sfalco verde;
- 2) che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, si riserva di provvedere allo sfalco d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- 3) che ai trasgressori accertati sarà comminata immediatamente la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti disposizioni (da un minimo di € 25,00 fino ad € 500,00, determinata in base alla legge n. 689 del 4/11/81);
- 4) la responsabilità del mancato rispetto della presente Ordinanza sarà imputata agli autori delle inadempienze, ed in caso di loro mancata identificazione, verrà addebitata a coloro che risulteranno avere titolo di proprietà e/o specifico cointeresse/disponibilità

d'uso o responsabilità di custodia delle aree ove saranno riscontrate le inadempienze stesse;

- 5) che i soggetti incaricati del controllo della presente Ordinanza sono il Comando di Polizia Locale, in loro subordine i referenti del Servizio Ambiente - Verde - Energia, oltre ai competenti servizi dell'A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- 6) che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni (sessanta) dal giorno di scadenza della pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n° 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) dal giorno di scadenza della pubblicazione o dalla piena conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e sul notiziario Comunale, nonché il deposito della presente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e nei principali uffici pubblici, oltre alla diffusione, in estratto, tramite manifesti affissi su tutto il territorio;
- 2) l'invio di copia della presente all'ATS Milano U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, al Comando di Polizia Locale, Ufficio Sviluppo Verde Pubblico in quanto soggetti incaricati dei controlli di riferimento, nonché alla Regione Lombardia - Direzione Generale Tutela Ambiente, alla Città Metropolitana di Milano - Servizio Vigilanza, agli Enti territorialmente competenti per le infrastrutture sovracomunali: ANAS; Consorzio Bonifica Villoresi; F.N.M.E; ATM; Società Milano-Serravalle; Parco Gubria.

Paderno Dugnano 18/06/2021

IL SINDACO
Ezio Casati